


Figura 21 ricorsi contro gli ordini professionali nel 2014



### 6.3 I ricorsi presentati contro le diverse articolazioni dell'Amministrazione della giustizia

Figura 22: Ricorsi contro il Ministero della giustizia nel 2014




Nel grafico sopra raffigurato sono indicati, in percentuale, i ricorsi presentati contro le diverse articolazioni dell'Amministrazione della Giustizia nel corso dell'anno 2014. In particolare, si può osservare che il 42% dei ricorsi è rivolto contro i dinieghi di accesso del Ministero della giustizia (dato in lieve aumento rispetto al 41,4% registrato nel 2013). Seguono, per numero, i ricorsi contro i dinieghi di accesso delle procure della Repubblica che raggiungono il 24%. Sono in netta diminuzione i ricorsi contro le case circondariali che raggiungono il 16%.

che hanno fatto registrare una percentuale pari al 16% nel 2014, contro il 31% di ricorsi misurato nel 2013. Anche i ricorsi contro le Corti d'appello diminuiscono e passano dal 10 % del 2013 all'8% nel 2014. Infine calano in percentuale i ricorsi contro i tribunali pari nel 2014 al 4%, contro il 13,8 del 2013.

#### 6.4 Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

I ricorsi presentati contro l'amministrazione dell'istruzione nel 2014 sono rivolti per 51,3% contro gli istituti scolastici (nel 2013 erano il 52,5% dei gravami). Contro i dinieghi di accesso della sede centrale del Ministero è stato rivolto nel 2014 il 10,2% dei ricorsi. Il dato è in crescita rispetto all'anno precedente (nel 2013 i ricorsi contro la sede centrale del Dicastero erano il 6,2%). Contro gli uffici scolastici periferici regionali i ricorsi nono stati nel 2014 il 12,4%, in forte diminuzione rispetto al 2013 in cui si era registrato il 24%,1 di ricorsi contro tali uffici. Calano nel 2014 al 3,1% i ricorsi contro gli uffici scolastici provinciali che nell'anno precedente erano pari al 6,2%. Sono invece risultati in aumento i ricorsi contro le Università che dall'11,1% del 2013 sono saliti al 20,8% nel 2014.


Figura 23: ricorsi contro il Ministero dell'Istruzione nel 2014



## 6.5 I ricorsi contro i dinieghi di accesso degli Enti del settore della Salute

Nel 2014 sono aumentati i ricorsi rivolti contro il Ministero della salute pari al 15,2%, contro il 12,8% del 2013.

Figura 24: ripartizione dei ricorsi nel settore sanitario nel 2014




Sono diminuiti i ricorsi rivolti contro gli ospedali che nel 2014 sono pari al 9,1% (nel 2013 erano il 15,4%). Aumentano invece al 36,4% i ricorsi contro le ASL nel 2014 (il dato era pari al 28,2% nel 2013). Il 27,3% dei ricorsi nel settore è rivolto nel 2014 avverso i dinieghi di accesso dell'INAIL contro il 28,2% registrato nel 2013. Il 3% dei ricorsi è rivolto nel 2014 contro l'Ist. Sup. di Sanità (nel 2013 erano il 2,6%) Il 9,1% contro l'agenzia del farmaco, in aumento rispetto al 2,6% del 2013.

## 6.6 Ricorsi Contro il Ministero del lavoro

La maggior parte dei ricorsi presentati nel corso del 2014 è rivolto contro la sede centrale del Dicastero, per una quota pari al 54,8%. Il restante 45,2% dei ricorsi è stato rivolto nell'anno di riferimento contro le Direzioni territoriali del lavoro. Nel 2013, la situazione era invertita, il numero più alto di ricorsi era rivolto contro le Direzioni territoriali del lavoro, per una percentuale pari al 58,1%


Figura 25: Ricorsi contro il Ministero del lavoro nel 2014



### 6.7 Ricorsi nel settore della Difesa

Nel 2014 il 48% dei ricorsi sono rivolti contro la sede centrale del Ministero (in aumento rispetto al 39,6% registrato nel 2013). Il 38% dei gravami sono contro l'Arma dei carabinieri. L'8% è contro l'aeronautica militare e il 2% contro la marina militare. Una quota pari all'1% ciascuno si è registrata nei confronti delle capitanerie di porto del centro veterinario militare dell'esercito e della corte militare d'appello.

Figura 26: Ricorsi nel settore della difesa nel 2014




## 6.8 Ministero dell'interno

Nella figura 27 è descritta la dinamica ricorsi contro il Ministero dell'interno nelle sue diverse articolazione.

In particolare, si osserva che il 44,7% dei ricorsi sono contro le Prefetture, il 36,8% contro le Questure, l'11,8% contro la sede centrale del Dicastero dell'interno, il 5,3% contro i vigili del fuoco ed infine, l'1,3% contro la polizia ferroviaria.


Figura 27: I ricorsi contro il Ministero dell'interno nel 2014



## 6.9 Ministero dell'economia e delle finanze

Nella seguente Figura 28 sono riportati i ricorsi presentati contro i dinieghi di accesso nel settore dell'Amministrazione dell'economia e delle finanze nel corso dell'anno 2014.

Figura 28: I ricorsi contro il MEF nel 2014



Si osserva che nel 2014 il 49,2% dei ricorsi è rivolto contro l’Agenzia delle entrate (nel 2013 il dato era nettamente più alto, pari al 62,5%). Il 18,3% dei ricorsi è contro la Guardia di finanza (nel 2013 lo era il 17,2% dei ricorsi). Solamente il 10,8% dei ricorsi è nel 2014 contro la sede centrale del Ministero, con un netto decremento rispetto all’anno precedente (nel 2013 i ricorsi contro il Dicastero erano il 14,1%). Il 7,5% dei ricorsi è contro l’Agenzia delle Dogane.

### 6.10 La distribuzione geografica dei ricorsi nel 2014

Anche nel 2014, come negli anni passati, il numero più alto di ricorsi si registra al centro della penisola, stante la presenza, a Roma, delle sedi centrali delle amministrazioni statali, contro le quali si concentrano il numero più alto di ricorsi.

Rispetto all’anno precedente, il dato rilevato è solo lievemente superiore.


Infatti, nel 2014 il 47,9% dei ricorsi è rivolto contro i dinieghi d’accesso delle amministrazioni site nelle regioni del centro Italia, a fronte del 47,5% registrato nel 2013. (si era registrato il 52% nel 2012).

Sono, invece, in diminuzione i ricorsi contro le amministrazioni del nord, pari nel 2014 al 25,6% del totale (erano il 27,3% nel 2013). Salgono circa di un punto percentuale i ricorsi contro gli enti pubblici con sede al Sud, pari nel 2014 al 26,5% (erano attestati al 25,2% nel 2013).

La tendenza al calo della crescita dei ricorsi presentati alla Commissione per l’accesso contro le amministrazioni con sede nelle regioni centrali, iniziata già nel 2013, continua, accentuandosi, nel 2014.

Rispetto ai ricorsi presentati al nord, che erano aumentati nel 2013, si registra, invece, un’inversione di tendenza.<sup>34</sup>

Figura 29: Percentuale di ricorsi per area geografica nel 2014




## 6.11 I ricorsi alla Commissione divisi per regione

Nel Lazio, si registra il numero più alto di ricorsi presentato nel 2014, pari al 39,8%. Ciò deriva principalmente dalla presenza a Roma delle sedi centrali delle amministrazioni dello Stato. (oltre alle sedi centrali dei Ministeri, sono presenti le direzioni nazionali delle Agenzie autonome, delle Autorità indipendenti e di tutti gli altri enti con articolazioni territoriali e periferiche).

Seguono, dopo il Lazio, nell'ordine: il Veneto e la Puglia entrambe con il 7,6%, la Lombardia con il 6,9%, la Campania 6,4%, la Calabria 6,1%, la Sicilia e l'Emilia Romagna il 4,7%, le Marche il 3,6%, il Piemonte 3,3%, la Toscana 3%, la Liguria e il Friuli 1,4%, la Sardegna 1,3% e l'Abruzzo 1,3%, il Molise 0,3%, la Val d'Aosta e il trentino 0,2%, la Basilicata 0,1%.<sup>35</sup>

Figura 30: Percentuale di ricorsi per Regione nel 2014



<sup>35</sup> si riportano, qui di seguito, per un raffronto, i dati dell'anno precedente, pubblicati nella relazione al Parlamento per l'anno 2013. Il Lazio ha una percentuale di ricorsi pari al 36,3 %, la Lombardia con il 7,5 dei ricorsi ed il Veneto con il 7,4. Quindi, al quarto posto si posiziona la Puglia con il 6% di ricorsi. La Calabria registra il 5,8% dei ricorsi, seguita dalla Campania con il 5,5% e dalla Sicilia con il 5,1%. Nei confronti delle amministrazioni con sede nell'Emilia Romagna sono stati presentati il 4,9% dei ricorsi, seguono la Toscana con il 4,3%, il Piemonte con il 4,1%, le Marche con il 3,2%, l'Abruzzo con il 3%, la Liguria con l'1,7%, la Sardegna con l'1,5%. L'Umbria e il Trentino Alto Adige registrano lo 0,7% di ricorsi, la Basilicata lo 0,4% e la Val d'Aosta lo 0,1% dei ricorsi.

## 6.12 L'estensione della competenza della Commissione sui ricorsi presentati contro gli enti locali in caso di carenza di difensore civico

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi è competente a decidere sui ricorsi presentati contro i dinieghi di accesso delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

La competenza a decidere sui ricorsi rivolti avverso i dinieghi d'accesso degli enti locali, ai sensi dell'articolo 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990, è invece riservata al difensore civico.

Ciò nonostante, al fine di evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, la Commissione per l'accesso, anche nell'anno 2014, ha ritenuto di dover estendere la propria competenza, per evitare un vuoto di tutela in sede amministrativa, decidendo nel merito anche i ricorsi contro i dinieghi di accesso degli enti locali, in tutti i casi di assenza totale ed accertata di difensore civico, sia a livello provinciale sia a livello regionale.

Tale orientamento ha confermato una prassi interpretativa, già consolidatasi nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013, seguita dalla Commissione per l'accesso in considerazione sia del fatto che il difensore civico è stato abolito a livello comunale (con la legge finanziaria per il 2010) sia della non uniforme diffusione della figura del difensore civico provinciale, specialmente in alcune regioni meridionali nelle quali si riscontra la totale carenza dei difensori civici provinciali oltre all'assenza di quello regionale (ciò avviene, ad esempio in Puglia e in Calabria).

La Commissione resta, inoltre, sempre un punto di riferimento fondamentale in materia di accesso ai documenti, anche a livello degli Enti locali rientranti in ambiti territoriali regolarmente forniti di difensore civico, continuando sempre ad esprimersi in tale settore, se non nella sede giustiziale riservata al difensore civico, comunque in sede consultiva ai sensi dell'articolo 27 della legge 241/90, fornendo il proprio orientamento interpretativo agli organi di governo delle amministrazioni locali che ne facciano richiesta, specialmente con riferimento al peculiare diritto di accesso spettante ai cittadini residenti nei confronti degli atti comunali e ai consiglieri comunali e provinciali, ai sensi del TUEL.

**La seguente figura 31** distingue i ricorsi presentati nel 2014 contro le amministrazioni locali da quelli rivolti avverso le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

Osservando il grafico, si può rilevare che il 14,4% dei ricorsi presentati alla Commissione per l'accesso nel 2014 è rivolto contro Regioni ed Enti locali e che l'85,6% è rivolto contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le altre amministrazioni diverse dagli enti locali.

Si conferma, dunque, anche nell'anno di riferimento, la tendenza all'incremento dell'attività giustiziale della Commissione nei confronti di Regioni ed enti locali.


In particolare, si registra nel 2014 un aumento dei ricorsi contro Regioni ed enti locali pari all'1,7% rispetto al dato misurato nel 2013 che era pari al 12,7%.

Nel precedente anno 2013 il 12,7% dei ricorsi era infatti stato rivolto contro regioni ed enti locali, e l'87,3% contro le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; nel 2012 il 10,3% dei ricorsi era contro Regioni ed enti locali e l'89,7% contro le



amministrazioni centrali e periferiche dello Stato; nel 2011 contro Regioni ed Enti locali nel complesso, erano stati presentati alla Commissione per l'accesso il 10,8% dei ricorsi e l'89,2% era rivolto nei confronti delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

**Figura 31: Ricorsi contro le amministrazioni locali rispetto al totale dei ricorsi alla Commissione nel 2014**



## 7 Le funzioni consultive della Commissione per l'accesso ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241/90 – I pareri

La Commissione per l'accesso, oltre alle funzioni giustiziali di cui all'articolo 25, comma 4 della legge n. 241 del 1990,<sup>36</sup> nell'espletamento delle proprie funzioni di vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, esercitate ai sensi dell'articolo 27, della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 11 del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, esprime **pareri** per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per l'individuazione dei casi di esclusione del diritto di accesso, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso.

I pareri espressi dalla Commissione per l'accesso non sono né obbligatori né vincolanti.

La richiesta di parere alla Commissione per l'accesso non sospende il termine di trenta giorni previsto per provvedere sulle richieste d'accesso agli atti. La Commissione oltre che alle richieste di parere delle Amministrazioni pubbliche, risponde anche ai quesiti in materia di accesso posti dai privati cittadini.

### 7.1 I Pareri suddivisi per regione di appartenenza del richiedente


Le differenze nel numero di pareri richiesti da una regione all'altra sono derivanti, in primo luogo dal numero degli abitanti residenti nella regione di riferimento, per cui nelle regioni più popolate è maggiore il numero dei pareri richiesti - come avviene nel Lazio, in Lombardia, in Campania, in Emilia Romagna, Toscana e Puglia che totalizzano il maggior numero di pareri - sia con riferimento al luogo in cui si trova l'amministrazione interessata alla richiesta del parere (spesso sono le amministrazioni centrali dello Stato che hanno sede a Roma a chiedere il parere alla Commissione per l'accesso).

Tuttavia, anche la conoscenza e l'effettiva diffusione nella Regione di riferimento degli strumenti offerti dal legislatore per la tutela del diritto d'accesso in sede amministrativa ha una diretta ricaduta sul numero di pareri richiesti.

Ad esempio, nelle regioni ove non è avvenuta l'istituzione del difensore civico regionale e provinciale (Puglia e Calabria) sono maggiori le richieste di parere alla Commissione per l'accesso.

<sup>36</sup> L'attività giustiziale della Commissione per l'accesso è descritta nel Capitolo 6 di questa Relazione.


Figura 32: Pareri suddivisi per Regione nel 2014



Come si può osservare nelle seguenti figure 33 e 34, anche nell'anno 2014, il maggior numero di pareri si è avuto nel Lazio, da cui provengono il 35% delle richieste di parere. Ciò deriva in primo luogo dal fatto che a Roma hanno sede i Ministeri, nonché le sedi centrali di tutte le altre amministrazioni statali.<sup>37</sup> Seguono nell'ordine: Lombardia con il 12,6% di pareri; Campania con il 9,2%; Sardegna il 6,7% dei pareri; Puglia e Marche con il 5%; Piemonte, Liguria, Friuli, Emilia Romagna e Abruzzo a pari merito con il 3,4%; Calabria il 2,5, Toscana, Sicilia e Basilicata con l'1,7%; Veneto e Trentino con lo 0,8%. Per Umbria, Val d'Aosta e Molise non sono stati espressi dalla Commissione per l'accesso pareri nell'anno 2014.

<sup>37</sup> Nell'anno 2013, l'andamento era stato il seguente: Il numero più alto di pareri è stato richiesto nel Lazio, dove si registra nell'anno di riferimento il 28% delle richieste. Seguono la Lombardia con il 14% dei pareri, la Campania con il 10,3% e la Sardegna col 7,5%. La Puglia si posiziona al 5° posto con una percentuale di pareri richiesti pari nel 2013 al 5,6%, a pari merito con le Marche. Quindi seguono Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, e Abruzzo a quota 3,7%. Per la Calabria si è registrata una quota di pareri pari al 2,8%. Toscana, Sicilia e Basilicata raggiungono ciascuna l'1,9% dei pareri richiesti. Veneto e Trentino sono in coda con solo lo 0,9% dei pareri.


Figura: 33 Distribuzione geografica dei pareri in percentuale nel 2014



## 7.2 I pareri sui regolamenti delle amministrazioni in materia di diritto d'accesso

La Commissione per l'accesso, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 241/'90 esprime, su richiesta delle amministrazioni il proprio parere, non obbligatorio e non vincolante, sulla conformità dei regolamenti adottati dalle amministrazioni rispetto alla disciplina vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi, suggerendo, se necessario, di modificare alcune disposizioni, o, in alcuni casi, di espungerle quando siano da considerare superflue o ripetitive rispetto alla disciplina in vigore nella materia.

Figura 34: Pareri resi sui regolamenti nel 2014 rispetto al totale



Come si evince dal grafico sopra raffigurato, sul totale delle richieste di parere esaminate nel corso del 2014, il 6,7% riguarda i regolamenti che disciplinano le modalità di accesso ai documenti amministrativi.


Il dato del 2014 risulta in lieve aumento rispetto all'anno precedente, anche se in percentuale, tali richieste restano più basse rispetto agli al totale degli altri pareri, in quanto la maggior parte delle amministrazioni si è già dotata negli anni passati del regolamento in materia d'accesso e, pertanto, diminuiscono le richieste di parere alla Commissione in tale ambito.<sup>38</sup>

### 7.3 I richiedenti il parere suddivisi per categorie

Anche nell'anno 2014, come negli anni passati, il numero più elevato di pareri alla Commissione per l'accesso, in percentuale, è stato richiesto dai privati cittadini

<sup>38</sup> Nel 2013, il 6,5% dei pareri riguardava i regolamenti per l'accesso. Nel 2012, il valore di tali richieste era pari al 7%, mentre nell'anno 2011 il dato era stato pari all'11%.

Figura: 35 pareri per categoria di richiedenti nel 2014



Le richieste dei cittadini nel 2014 sono lievemente cresciute rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 39,5% contro il 38,3% registrato nel 2013.<sup>39</sup>

I pareri richiesti dagli enti locali sono stati il 38,7%, anche essi in lieve crescita rispetto al dato del 2013 pari al 37,4%<sup>40</sup>. Le richieste di parere delle Amministrazioni statali hanno invece registrato nel 2014 una lieve flessione, fermandosi al 21,8% a fronte del 24,3% registrato nel 2013.

La preponderanza di richieste di parere da parte degli Enti locali, rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, rappresentata nella **Figura 35**, trova la sua motivazione soprattutto nella speciale disciplina dell'accesso dettata dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) che, all'articolo 10, prevede che tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici ed accessibili dai cittadini residenti, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco o del Presidente della Provincia.

La Commissione ha avuto modo più volte, anche nell'anno 2014, come già avvenuto negli anni precedenti, di pronunciarsi in sede consultiva numerosissime volte nella peculiare tematica dell'accesso dei cittadini residenti agli atti del Comune. In particolare, ha più volte affermato il principio dell'irrilevanza, per il cittadino che chieda di accedere agli atti del proprio Comune di residenza della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto — stante l'applicazione dell'art. 10 del d.lgs. n. 267 del 2000, che in

<sup>39</sup> Nell'anno 2012, i pareri richiesti dai privati avevano raggiunto il 41,5%, mentre nel 2011 erano al 37,2%.

<sup>40</sup> Nell'anno 2012 le richieste di parere degli enti locali erano il 35,6%.


quanto norma speciale, prevale sulla disciplina generale dettata dalla legge n. 241 del 1990. Ciò in quanto la diversità di posizione tra il cittadino residente e quello non residente nel Comune dà luogo a un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. n. 267 del 2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90.

Qualora l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che, in effetti, richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000, che sancisce espressamente e in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti e il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente.

Pertanto, considerato che il diritto di accesso ex art. 10 TUEL si configura alla stregua di un'azione popolare, il cittadino residente può accedere alle informazioni dell'ente locale di appartenenza senza alcun condizionamento e senza necessità della previa indicazione delle ragioni della richiesta, dovendosi cautelare la sola segretezza degli atti la cui esibizione è vietata dalla legge o da esigenze di tutela della riservatezza dei terzi.

Nel corso dell'anno 2014, la Commissione ha più volte confermato tale consolidato orientamento e ha tra l'altro osservato: *"In conformità all'orientamento già espresso da questa Commissione (e da cui non v'è motivo di discostarsi), la diversità di posizione tra cittadino (persona fisica, associazione o ente) residente e quello non residente nel Comune dà luogo ad un doppio regime del diritto di accesso secondo quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 che ha presupposti diversi dal diritto di accesso previsto dalla normativa generale di cui all'art. 22 della l. n. 241/90 (arg. ex T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, 12-04-2005, n. 2067; T.A.R. Marche, 12-10-2001, n. 1133). Si chiarisce, pertanto, che nel caso in cui l'istante sia un cittadino residente nel comune, il diritto di accesso non è soggetto alla disciplina dettata dalla legge n. 241/90 - che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto - bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce espressamente ed in linea generale il principio della pubblicità di tutti gli atti ed il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni in possesso delle autonomie locali, senza fare menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all'accesso del richiedente."*<sup>41</sup>

<sup>41</sup> Recentemente, però, in sede contenziosa, nell'anno 2015, la Commissione per l'accesso ha deciso di adeguarsi ad un orientamento del Consiglio di Stato, divenuto ormai consolidato, che richiede un interesse personale e differenziato, anche in capo al cittadino residente, per l'accesso agli atti del Comune.

**Figura 36: suddivisione delle richieste di parere negli enti locali nel 2014**

La **Figura 36** sopra riportata indica che nel 2014, nell'ambito degli enti locali, la porzione maggiore delle richieste di parere proviene dai Comuni, per una quota pari all'85,4% in aumento rispetto all'80,5% dell'anno 2013. (si era registrato il 69% nel 2012), mentre considerevolmente meno numerosi sono i pareri richiesti dalle Regioni e le aziende regionali con il 14,6%.

#### **7.4 I Pareri richiesti dai consiglieri comunali e provinciali**

Nell'ambito degli enti locali, particolare rilievo rivestono le richieste di parere provenienti dai consiglieri comunali e provinciali. Ciò è determinato soprattutto dal fatto che il diritto d'accesso del Consigliere comunale e provinciale, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ha una portata molto più ampia e non sempre gli uffici comunali sono sufficientemente aperti e trasparenti nei confronti delle richieste dei propri consiglieri, che hanno il diritto di ottenere dagli uffici, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici,